

(N. 2298-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 aprile 1952 (V. Stampato N. 2487)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1952

Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e il Canada relativi allo sblocco dei beni italiani nel Canada, effettuati ad Ottawa il 20 settembre 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo Canadese durante l'ultima guerra aveva posto sotto sequestro beni di proprietà di cittadini italiani per i valori di circa 3 milioni e 300 mila dollari per il corrispondente importo di circa 2 miliardi di lire italiane.

A guerra finita il Canada presentava, in base alle disposizioni del Trattato di Pace, reclami e richieste per danni di guerra, al Governo italiano per un importo molto rilevante ma sempre inferiore al valore dei beni posti sotto sequestro.

In relazione all'articolo 79 del Trattato di Pace il Governo del Canada si era sempre rifiutato di sbloccare i beni italiani sequestrati fino a quando il Governo italiano non avesse ottemperato agli obblighi assunti di liquidare i danni sopportati dal Canada durante la guerra.

Tra i due Governi intercorsero trattative e proposte che approdarono ad una conclusione soltanto verso la fine dello scorso anno e precisamente quando il Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri onorevole De Ga-

speri si recò ad Ottawa; la sua presenza e la buona volontà delle due Parti portarono alle conclusioni di un Accordo firmato il 20 settembre 1951.

Questo Accordo prevede e stabilisce un pagamento in blocco da parte dell'Italia di 290 milioni di lire, da utilizzarsi con acquisti in Italia e a tacitazione di tutti i reclami canadesi, ad eccezione di quelli relativi ai casi « Aluminium Limited » e « Sir Alexander Mackenzie » oppure a quelli che possono derivare dall'articolo 78, n. 6, che potranno essere esaminati separatamente.

Quindi col Trattato sopraindicato che è oggetto del presente disegno di legge l'Italia veniva e viene esonerata da ogni responsabilità verso il Canada relativa ai danni di guerra. Nello stesso Accordo l'Italia si impegna di autorizzare il trasferimento degli importi in valuta, e di mettere a disposizione gli importi in lire, rappresentanti i debiti contratti prima del 15 settembre 1947 dal Governo o da sudditi italiani verso il Governo o sudditi canadesi a' sensi dell'articolo 81 del Trattato di Pace. L'impegno, nei limiti del possibile, può essere esteso anche ai debiti di società aventi la loro sede nel territorio di Trieste.

Il Governo canadese si impegna di rilasciare ufficialmente liberi i beni italiani bloccati, inclusi anche i crediti detenuti dal « Custo-

dian » e di prendere le misure necessarie ed immediate perchè la liquidazione e il rilascio di beni avvenga nel più breve termine possibile.

Se sorgessero controversie per l'applicazione della presente Convenzione queste verranno deferite ad un arbitro neutrale nominato dai due Governi e nell'ipotesi di un disaccordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

Infine il Governo canadese s'impegna di fornire al Governo italiano la lista dei beni liberati e quella dei beni non reclamati, per il quale i due Governi prenderanno successivi accordi. Il Governo italiano si impegna di fornire alle Autorità canadesi informazioni ed elementi atti a rintracciare i debitori per debiti prebellici.

Complessivamente l'Accordo pone fine allo stato di disagio ed inferiorità giuridica in cui si trovavano i cittadini italiani; vengono liquidate le pendenze sui beni bloccati e viene offerta la possibilità di migliorare i rapporti sia tra i cittadini, come tra i Governi dei due Paesi.

Per questi motivi vi proponiamo, onorevoli senatori, l'approvazione della Convenzione, oggetto del presente disegno di legge.

GALLETTO, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Sono approvati gli scambi di Note tra l'Italia e il Canada relativi allo sblocco dei beni italiani nel Canada, effettuati ad Ottawa il 20 settembre 1951.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di Note suddetti.

### Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.